

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 36/12/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente signor BE. Gi., proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per l'annullamento delle sotto segnate cartelle di pagamento, relative all'anno d'imposta 2003, aventi ad oggetto ruoli straordinari scaturiti da altrettanti avvisi di accertamento.

1. Cartella di pagamento n. Omissis per € 2.043.276,55
2. Cartella di pagamento n. Omissis per € 1.580.192,43
3. Cartella di pagamento n. Omissis per € 263,16
4. Cartella di pagamento n. Omissis per € 263,16
5. Cartella di pagamento n. Omissis per € 2.893.277,90

Le cartelle di pagamento venivano impugnate per le doglianze, qui di seguito evidenziate:

- a. Mancata sottoscrizione da parte dell'agente della riscossione;
- b. Mancato riporto dell'organo giurisdizionale da adire;
- c. Mancato riporto e/o allegazione degli estremi all'autorizzazione del ruolo straordinario;
- d. Emissione effettuata operando un illegittimo ricorso alla normativa di emissione dei ruoli Straordinari;

Emissione in violazione dell'art. 37 bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73:

In data 26.09.2009, l'Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità e la fondatezza della pretesa tributaria in ordine a tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente.

L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sezione n. 43, dopo aver preliminarmente riunito i ricorsi, con sentenza n. 252/09/10, pronunciata nell'udienza del 24.05.2010, respingeva il ricorso di parte, compensando le spese di giudizio.

In data 25.02.2011, parte ricorrente appellava la sentenza suevidenziata proponendo le seguenti motivazioni:

1. Omessa indicazione degli estremi di autorizzazione all'emissione del ruolo straordinario che non aveva neanche in allegato detto atto autorizzativo che era sconosciuto al ricorrente;
2. Omessa motivazione della cartella in quanto priva delle notizie per espletare il diritto alla difesa, stante anche la mancata conoscenza dell'avviso di accertamento prodromico;
3. Illegittimo ricorso alla normativa sulla emissione dei ruoli straordinari;
4. Omessa indicazione dei motivi sul fondato pericolo per la riscossione;
5. Illegittimità delle iscrizioni a ruolo derivanti da avvisi di accertamento emessi sulla base di contestazioni relative ad operazioni ipotizzate come elusiva;

L'Ufficio ha proposto in data 09.05.2011 controdeduzioni all'appello di parte ricorrente chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.

Equitalia Nord S.p.a., agente per la riscossione, ha proposto in data 04.01.2012

controdeduzioni all'appello di parte ricorrente chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, uditi i rappresentanti delle parti che hanno ribadito quanto esposto nei rispettivi appelli e controdeduzioni e riscontrata la documentazione versata agli atti, ritiene infondato l'appello di parte contribuente e, per l'effetto, doversi confermare la sentenza dei giudici di prime cure.

In via preliminare il Collegio, rileva che parte ricorrente ha riproposto complessivamente le medesime eccezioni già esaminate dai giudici di prime cure.

In merito al primo motivo di appello, il Collegio, condividendo le conclusioni sul punto da parte dei giudici di prime cure, ritiene infondata l'eccezione di parte ricorrente.

L'eccezione proposta, infatti, appare pretestuosa ed inconferente in quanto non attinente alla fattispecie oggetto del presente giudizio. Organo competente all'emissione del ruolo straordinario è l'Agenzia delle Entrate di Milano che esercita la propria attività nel rispetto delle vigenti leggi.

In ordine al secondo motivo di appello - omessa motivazione della cartella in quanto priva delle notizie per espletare il diritto alla difesa, stante anche la mancata conoscenza dell'avviso di accertamento prodromico - il Collegio, condividendo le conclusioni sul punto da parte dei giudici di prime cure, ritiene infondata l'eccezione di parte contribuente.

Il Collegio rileva che la cartella è conforme a legge e contiene tutte le informazioni necessarie per espletare ogni eventuale difesa. Parimenti, parte appellante, contrariamente a quanto affermato, è a conoscenza di tutti i relativi avvisi di accertamento, notificati presso la sede legale della Conciamo s.s. e della Delta s.s., e contro i quali, le predette società hanno proposto ricorso.

Anche questa eccezione è, pertanto, infondata e priva di pregio.

In merito al presunto illegittimo ricorso alla normativa sulla emissione dei ruoli straordinari, il Collegio, condividendo le conclusioni sul punto da parte dei giudici di prime cure, ritiene infondata l'eccezione di parte contribuente.

Il Collegio aderisce alla tesi dei giudici di prime cure che hanno affermato, sul punto, "(...) il ricorrente si è limitato ad allegare circostanze di fatto che non ha poi documentato e si è astenuto dal ripresentare in questa sede le eventuali doglianze, che assume in altra sede dedotte o comunque deducibili, per consentire alla Commissione di valutare i presupposti sui quali gli atti amministrativi contestati fondano la loro presunzione di legittimità".

Va rilevato, inoltre, che la normativa invocata a sostegno della tesi difensiva - art. 10, comma 1, ed art. 12 della legge n. 212/200, nonché l'art. 15 del D. Lgs n. 218/97 - è del tutto inconferente e priva di pregio.

In merito alla omessa indicazione dei motivi sul "fondato pericolo per la riscossione", il Collegio ritiene infondata l'eccezione di parte contribuente, in quanto l'atto impositivo è conforme alla normativa di cui al combinato disposto dell'11 e dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973.

Anche questa doglianza è, pertanto, infondata.

In ordine alla presunta illegittimità delle iscrizioni a ruolo derivanti da avvisi di accertamento emessi sulla base di contestazioni relative ad operazioni ipotizzate come elusiva, il Collegio, condividendo le conclusioni sul punto da parte dei giudici di prime cure, ritiene infondata l'eccezione di parte ricorrente.

In buona sostanza, parte appellante ritiene che le cartelle di pagamento in argomento, che impongono il pagamento integrale e complessivo delle imposte accertate, siano state

emesse in violazione dell'art. 37 bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73 il quale esclude nel caso di contestazioni concernenti operazioni poste in essere con scopi elusivi, il potere dell'Ufficio di eseguire iscrizioni a ruolo prima della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale.

Il Collegio rileva, sul punto, che la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 37 bis e dell'art. 68 del D.LGS. n. 546/92, è pertinente alla sola formazione dei ruoli ordinari.

Nel caso di specie, l'accertamento risulta essere stato disposto in applicazione della normativa dell'art. 15 bis del D.P.R. n. 602/73, relativa ai ruoli straordinari che, operando in deroga all'art. 15 del D.P.R. n. 602/73 ed al sistema di riscossione frazionata, consente l'iscrizione immediata di tutti gli importi dovuti, prescindendo dall'avvenuta definitività dell'avviso di accertamento.

L'eccezione di parte appellante è, pertanto, infondata.

Il Collegio, infine, ritiene assorbiti gli ulteriori rilievi od eccezioni.

Sulla base delle suesposte considerazioni, il Collegio respinge l'appello di parte contribuente e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall'art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione conferma l'impugnata sentenza compensando le spese del grado.